



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOVARA

Sezione Civile

In composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario, dr.ssa Monica Bellini, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al n

e promosso da:

rappresentata e difesa dall'avv.

Franco Fabiani ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.

, in

, giusta delega a margine dell'atto di citazione;

-attrice-

nei confronti di

Intesa SanPaolo S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti

e

presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliata in

giusta delega in calce

all'atto di citazione notificato;

-convenuta -

Avente ad oggetto: pagamento somma.

Conclusioni diparte attrice: Piaccia all'Ill.mo Tribunale intestati, contrariis reiectis, accogliere la domanda come proposta dall'attrice e dunque già accertata e dichiarata, a mezzo delle emessa sentenza parziale 37/2013, la illegittimità, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi passivi con qualsiasi periodicità, nonché dell'addebito di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e spese fisse di chiusura periodica di conto, nonché già respinte le avverse eccezioni, per l'effetto, condannare la convenuta a pagare all'attrice la somma di euro 107.498,66 come risultante dall'esperito supplemento di istruttoria in risposta al formulato quesito peritale, con gli interessi legali di mora al saggio di cui al D.lgs 231/02 dalla domanda al saldo effettivo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica d'ufficio, ivi incluso quanto eventualmente anticipato e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (12,5%) Iva e Cap come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari. Con osservanza.

Conclusioni di parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribubale, contrariis reiectis, on via preliminare: accertare che il preteso diritto dell'attrice di vedersi restituire le somme corrisposte dall'Istituto è caduto in prescrizione per tutte le operazioni compiute anteriormente al 06.12.1990 (per quanto concerne gli interessi anatocistici) ed al 26.11.1998 (per quanto riguarda le altre domande avversarie) o alla veriore data che sarà determinata dal Tribunale all'esito dell'istruttoria, e, per l'effetto, respingere in parte qua le relative domande attoree; in via principale: respingere tutte le domande attoree mandando assolto l'istituto da ogni pretesa avversaria; in via subordinata: pronunciare la compensazione del preteso credito dell'attrice con il credito vantato dall'esponente in dipendenza della violazione ,da parte della stessa attrice, dei doveri di buona fede e correttezza nella conclusione e nell'esecuzione dei contratti in questione nella misura da determinarsi in corso di causa o, comunque, da liquidarsi in via equitativa dal giudice. In via istruttoria ammettere i capitoli di prova per testi dedotti nella memoria del 10.04.2009.

Il tutto con vittoria di onorari, diritti e spese di giudizio, oltre Iva e Cpa

Fatto e ragioni della decisione

Prima di vagliare le questioni sollevate dalle parti del giudizio, sembra opportuno evidenziare che la recente riforma del processo civile, intervenuta con la legge 18.6.2009 n°69 (recante le "disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"), ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 n°4 c.p.c., unitamente al correlato art. 118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza, che la motivazione deve esprimere *la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione*, eliminando così la parte relativa allo svolgimento del processo. L'art. 58 della predetta legge, che regola la fase transitoria di applicazione delle nuove norme, ha disposto l'applicazione immediata del citato art. 132 a tutti i giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge (4.7.2009).

Pertanto si procederà immediatamente alla disamina delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione (argomenta da Cass. n°5855/2000).

, con l'azione de quo, preliminarmente allegando di aver intrattenuto un articolato rapporto contrattuale, nell'ambito del quale l'istituto ha concesso un'apertura di credito, variamente composta e rappresentata da utilizzazione di credito sul conto, da anticipazioni per sconto e da altri negozi bancari, tutti regolati nel conto corrente n.

, estinto nel 2001, e premessa altresì la totale apparente assenza di qualsivoglia pattuizione non risultando alla medesima la sottoscrizione di alcun atto scritto, ha lamentato

(a) l'illegittima pratica anatocistica di capitalizzazione trimestrale in spregio al divieto imposto dall'art. 1283 c.c.(con conseguente assunta illegittimità anche di una capitalizzazione annuale) ; (b) l'illegittima applicazione delle spese fisse di chiusura mancando sul punto una precisa convenzione



contrattuale(c) l'illegittima applicazione degli interessi ultralegali; (d) l'illegittima applicazione delle spese di massimo scoperto; (e) la verosimile applicazione di interessi usurari.

Si costituiva in giudizio la Banca convenuta e contestava in fatto e in diritto la svolta domanda eccependo e deducendo l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso avanzate, la piena validità ed efficacia della clausola degli interessi ultralegali dovendosi, da un lato, ritenere tale obbligo ugualmente rispettato ove nel documento le parti abbiano menzionato criteri idonei a consentire la quantificazione del tasso ancorché per relationem, e dall'altro l'invio degli estratti conto e la comunicazione delle modifiche alle norme uniformi sui conti correnti di corrispondenza; la piena validità ed efficacia della clausola anatocistica trimestrale degli interessi passivi nonché l'inoperatività del divieto di cui all'art. 1283 c.c. al conto corrente bancario, e, in ogni caso, la legittimità della clausola anatocistica dal 1 luglio 2000; la legittimità della clausola di capitalizzazione annuale degli interessi; l'applicabilità della regola di imputazione delle rimesse attive su conto corrente di cui all'art. 1194 c.c.; la legittimità delle commissioni di massimo scoperto il cui ammontare si trovava puntualmente indicato in calce agli estratti conto e in ogni caso per accettazione da parte del cliente l'applicazione la quantificazione dell'onere de quo; la validità della convenzione di chiusura trimestrale del conto corrente e l'impossibilità di ricondurre sic et simpliciter tale fenomeno anatocistico vietato dall'art. 1283 c.c.; l'infondatezza della pretesa usurarietà delle condizioni applicate dall'istituto; l'applicabilità al caso de quo della solui retentio di cui all'art. 2034 c.c.; la violazione dei doveri di correttezza e buona fede da parte dell'attrice; la legittimità degli addebiti a titolo di interesse ultralegale e, comunque, ferma la legittimità dello ius variandi da parte della banca, il corretto adempimento delle prescrizioni di cui alla richiamata legge sulla trasparenza bancaria 154/1992; la legittimità della capitalizzazione trimestrale della commissione di massimo scoperto; la prescrizione dei diritti posti a fondamento dell'azionata domanda.

A seguito di sentenza non definitiva n. 37/2013 la causa veniva rimessa sul ruolo per un supplemento di Ctu e, all'udienza del 19.12.2013, veniva nuovamente trattenuta in decisione sulle sopra riportate conclusioni e concessi i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica.

Orbene ripercorsi i tratti essenziali della controversia, preliminarmente va rammentato che la sentenza n° 37/2013, emessa in data 26.2.2013 nel corso del presente giudizio, ha consumato la *potestas decidendi* del giudicante circa le questioni ivi trattate, sì da esaurire la controversia sul punto e da impedire la sua riproposizione, al contempo delimitando l'ambito del potere di cognizione del Tribunale e precludendo una nuova pronunzia (il principio è pacifico; per tutte Cass. n°13513.2007: *“nel caso di sentenza ‘di appello’ non definitiva e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, il giudice resta da questa vincolato (anche se non passata in giudicato) sia in ordine alle questioni definite, sia per quelle che ne costituiscano il presupposto logico necessario, senza poter risolvere quelle questioni in senso*

diverso con la sentenza definitiva e, ove lo faccia, il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio non solo la violazione del giudicato interno originante dalla sentenza non definitiva che non sia immediatamente impugnata, né fatta oggetto di riserva di impugnazione differita, ma anche la preclusione che gli derivi dalla propria decisione non definitiva sul punto, ove fatta oggetto di riserva di impugnazione differita"; analogamente Cass. n°10889/2006: *"nel caso di pronuncia non definitiva ai sensi dell'art. 279, secondo e quarto comma, cod. proc. civ., e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, il frazionamento della decisione comporta l'esaurimento dei poteri decisorii per la parte della controversia definita con la sentenza interlocutoria, con la conseguenza che la prosecuzione del giudizio non può riguardare altro che le questioni non coperte dalla prima pronuncia. Ciò significa che il giudice che ha emesso la sentenza non definitiva - anche se non passata in giudicato - resta da questa vincolato agli effetti della prosecuzione del giudizio davanti a sé in ordine sia alle questioni definite sia a quelle da queste dipendenti che debbono essere esaminate e decise sulla base dell'intervenuta pronuncia (a meno che questa sia stata riformata con sentenza passata in giudicato a seguito di impugnazione immediata)"*.

Detto ciò residuano, pertanto, alla deliberazione di codesto Tribunale oltre alla questione relativa al superamento del tasso soglia nel rapporto di conto corrente oggetto di causa, il quantum debeatur.

In ordine al primo profilo deve rilevarsi che parte attrice nel libello introduttivo ha espressamente affermato che *"stante l'esiguità dell'importo, l'attrice rinuncia alla richiesta di ripetizione di quanto risultato come addebitato per tale titolo. Orbene alla luce di tale "rinuncia" nulla deve essere disposto in ordine "agli interessi ultra soglia usura"*.

In ordine al quantum, inquadrata la fattispecie nei termini esposti di cui alla sentenza non definitiva in precedenza richiamata, l'ausiliario officiato nel supplemento di ctu, depositato in data 30.07.2013, le cui risultanze il giudicante ritiene di fare proprie in quanto tecnicamente motivate e logicamente convincenti, ha indicato nella somma di euro 107.498,66 il credito vantato da parte attrice nei confronti dell'istituto bancario.

In termini conclusivi la convenuta deve essere condannata alla restituzione in favore dell'attrice della somma di euro 107.498,66 oltre interessi in misura legale dalla data della domanda al saldo effettivo. (su quest'ultimo punto deve rilevarsi che non potranno trovare ingresso l'applicazione degli interessi di cui al D.lgs. 231/2002 come richiesto da parte attrice in quanto *"il riferimento contenuto nella norma richiamata alla "corrispettività" sembra implicare la necessaria incidenza del "pagamento" ad un contratto di scambio mentre tale nozione, unitamente all'uso del termine "pagamento" rende problematico ritenere soggetti alla mora ex se ed al tasso di interesse dissuasivo la materia delle restituzioni anche se ad oggetto pecuniario - es. successiva alla scioglimento del rapporto contrattuale o semplicemente dovute ad indebito-*)

Devono, inoltre, essere disattese le istanze istruttorie riproposte da parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni in quanto superflue ai fini della decisione.



Le spese di lite, alla luce del fatto che, nonostante la differenza quantitativa tra la somma richiesta e quella accordata all'attrice, l'istituto convenuto risulta comunque soccombente, in applicazione dell'art. 91 c.p.c.; andranno poste a carico di parte convenuta, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore e dell'attività svolta, ivi incluse le spese di Ctu come liquidate nei decreti 20.10.2010 e 16.08.2013; parimenti le spese sostenute da parte attrice per il consulente tecnico di parte (sul punto "le spese della consulenza di parte la quale ha natura di allegazione difensiva vanno ricomprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art.92 c.p.c.(cass. Civ. 3716/1980) andranno poste a carico di parte convenuta ma, considerata la loro manifesta eccessività, previo allineamento a quanto chiesto dall'ausiliario officiato, potranno essere riconosciute nella complessiva somma di euro 8.000,00.

P.Q.M.

Il Tribunale di Novara, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, rigettata ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così pronuncia:

Dichiara tenuta e conseguentemente condanna Intesa San Paolo s.p.a., in persona del legale rappresentante, a restituire in favore dell'attrice la somma di euro 107.498,66 oltre interessi in misura legale dalla data della domanda al saldo effettivo;

Condanna Intesa San Paolo s.p.a., in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.000,00 fase studio, euro 1.500,00 fase introduttiva, euro 2.000,00 fase istruttoria, euro 5.000,00 fase decisoria, euro 508,00 per anticipazioni, e le spese di CTP (come in parte motiva) da distarsi in favore del procuratore antistatario;

Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU (come liquidate in atti).

Così deciso in Novara, 26 febbraio 2014

IL FUNZIONARIO
Dott.ssa Irene F. Di Benedetto

Il G.O.
(dr.ssa Monica Bellini)

TRIBUNALE DI NOVARA
Depositato in Cancelleria
Novara, il 6/3/14

IL FUNZIONARIO
Dott.ssa Irene F. Di Benedetto